
Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge sulla perequazione finanziaria, LPFC)

del 5 dicembre 2013 (stato 1 marzo 2021)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 96 della Costituzione cantonale²⁾,

visto il messaggio del Governo del 20 agosto 2013³⁾,

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina la perequazione finanziaria per i comuni. Essa comprende la perequazione delle risorse, la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici, la perequazione degli oneri in ambito sociale, nonché la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali.

² Essa disciplina inoltre:

- a) i contributi per la promozione di aggregazioni di comuni;
- b) * l'esecuzione e l'analisi dell'efficacia della perequazione finanziaria.
- c) * ...

Art. 2 Obiettivi

¹ La perequazione finanziaria mira a:

- a) rafforzare l'indipendenza finanziaria dei comuni;
- b) ridurre le disparità tra i comuni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale;
- c) garantire ai comuni una dotazione di base di risorse finanziarie;

¹⁾ PGC 2013/2014, 340

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ pagina 211

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

- d) attenuare gli oneri finanziari eccessivi dei comuni dovuti alla loro struttura d'insediamento, topografia e quota di allievi o dovuti all'aiuto sociale materiale;
- e) evitare casi di rigore dovuti a oneri straordinari di singoli comuni.

2. Perequazione delle risorse

Art. 3 Principi

¹ La perequazione delle risorse coinvolge tutti i comuni e si concentra sulla riduzione delle differenze nella dotazione di mezzi. Essa garantisce ai comuni un importo di base di risorse finanziarie di cui disporre liberamente.

² La capacità economica del comune viene calcolata in base al potenziale di risorse per persona determinante (risorse determinanti) e presentata sotto forma di un indice delle risorse.

³ Il numero di persone determinanti si basa sulla popolazione residente permanente secondo la Statistica della popolazione della Confederazione (STATPOP), nonché sul totale dei contribuenti secondo i dati fiscali dell'Amministrazione cantonale delle imposte. Se il totale dei contribuenti supera il numero di abitanti della popolazione residente permanente, il 20 per cento della parte eccedente viene aggiunto alle persone determinanti.

Art. 4 Potenziale di risorse

¹ Il potenziale di risorse di un comune corrisponde alle sue risorse utilizzabili fiscalmente, nonché ai suoi ricavi da canoni d'acqua.

² Esso è calcolato sulla base:

- a) * delle imposte sul reddito e sulla sostanza incluse le imposte sul plusvalore da liquidazione e sul dispendio delle persone fisiche secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento nonché delle imposte alla fonte secondo il tasso fiscale stabilito dal Gran Consiglio;
- b) * delle imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche secondo il tasso fiscale stabilito dal Gran Consiglio;
- c) * ...
- d) * dei valori fiscali degli immobili al massimo all'1,5 per mille; nonché
- e) * dei canoni d'acqua netti, compresi gli indennizzi per le perdite nell'utilizzazione delle forze idriche.

³ La media del potenziale di risorse per persona determinante di tutti i comuni corrisponde al valore dell'indice di 100 punti. I comuni con un valore dell'indice superiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente forti. I comuni con un valore dell'indice inferiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente deboli.

⁴ Se un comune finanziariamente debole riceve ogni anno ricavi da concessioni ricorrenti pari a oltre il 50 per cento del potenziale di risorse, questi ricavi vengono considerati fino a un valore dell'indice di 100 punti.

⁵ Il calcolo del potenziale di risorse, nonché dell'indice delle risorse avviene annualmente in base alla media degli ultimi due anni disponibili, compresi i riporti dagli anni precedenti.

Art. 5 Finanziamento

¹ La perequazione delle risorse viene finanziata dal Cantone e dai comuni finanziariamente forti.

² I comuni finanziariamente forti versano un contributo annuo compreso tra il 15 e il 20 per cento della quota alle proprie risorse determinanti che supera la media per persona determinante di tutti i comuni (valore dell'indice di 100 punti). Per le risorse che superano il valore dell'indice di 200 punti, l'aliquota contributiva viene aumentata come segue:

- a) fino al valore dell'indice di 250 punti: + 5 punti percentuali;
- b) fino al valore dell'indice di 300 punti: + 10 punti percentuali;
- c) a partire dal valore dell'indice di 300 punti: + 15 punti percentuali.

³ Il Cantone versa la differenza tra il volume complessivo necessario alla perequazione delle risorse e il contributo dei comuni finanziariamente forti.

Art. 6 Dotazione

¹ Tutti i comuni finanziariamente deboli ricevono dei contributi di compensazione.

² Il contributo per persona determinante aumenta progressivamente con l'aumento della differenza tra il proprio potenziale di risorse e quello secondo la media cantonale. Ciò non deve modificare la graduatoria dei comuni. È fatta salva la dotazione minima conformemente al capoverso 3.

³ Insieme alle proprie risorse determinanti per persona determinante, a ogni comune viene garantita una dotazione di almeno il 65 per cento della media cantonale.

3. Compensazione degli oneri

Art. 7 Perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici

¹ Il Cantone concede una perequazione ai comuni gravati eccessivamente in seguito alla loro struttura d'insediamento, alla loro situazione geotopografica, nonché alla loro quota di allievi.

² La perequazione viene calcolata secondo i tre seguenti parametri:

- a) numero di abitanti in insediamenti sparsi e densità della popolazione in base alla superficie produttiva per abitante (struttura d'insediamento);
- b) lunghezza delle strade comunali e delle strade cantonali all'interno dell'abitato per abitante ponderata secondo categorie di costi (lunghezza delle strade);
- c) numero di allievi per abitante (quota di allievi).

³ I parametri vengono convertiti ciascuno in un indice e posti su di una base paragonabile. L'indice globale corrisponde alla media aritmetica dei tre parametri.

⁴ La distribuzione dei mezzi tra i comuni avviene in considerazione di una quota di al massimo il 10 per cento del potenziale di risorse conformemente all'articolo 4.

⁵ ... *

⁶ Per comuni che si aggregano il Governo può garantire contributi di perequazione al livello attuale per un periodo transitorio di al massimo 10 anni.

Art. 8 Compensazione degli oneri in ambito sociale

¹ Il Cantone accorda una perequazione ai comuni gravati eccessivamente nell'ambito dell'aiuto sociale materiale.

² La perequazione viene calcolata secondo le spese nette dei comuni in base alle prestazioni conformemente a:

- a) legge sull'aiuto agli indigenti⁴⁾;
- b) ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento⁵⁾.

³ Tra le spese nette rientrano le prestazioni che i comuni sono tenuti a fornire per legge, dedotte le entrate da rimborsi, dall'obbligo di sostegno tra parenti e da prestazioni assicurative. Per le spese nette il Governo può fissare dei costi standard.

⁴ Per la perequazione è determinante il rapporto tra spese nette e potenziale di risorse del comune. La perequazione ammonta in per cento del potenziale di risorse:

- a) fino al 3 per cento del potenziale di risorse: 0 per cento;
- b) dal 3 al 4,5 per cento del potenziale di risorse: 20 per cento;
- c) dal 4,5 al 6 per cento del potenziale di risorse: 40 per cento;
- d) dal 6 al 7,5 per cento del potenziale di risorse: 60 per cento;
- e) dal 7,5 al 9 per cento del potenziale di risorse: 80 per cento;
- f) dal 9 per cento del potenziale di risorse: 100 per cento.

⁵ Il Governo aumenta di un punto percentuale le singole soglie di perequazione conformemente al capoverso 4, se il totale degli abitanti nei comuni che beneficiano della perequazione supera il 50 per cento del numero degli abitanti del Cantone.

⁶ Le spese nette vengono fissate e compensate nell'anno successivo su domanda dei comuni.

⁷ I comuni sono tenuti a rimborsare contributi ingiustificati. Il rimborso deve essere richiesto entro tre anni dalla decisione ordinaria in merito alla perequazione degli oneri in ambito sociale. *

Art. 9 Compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali

¹ Il Governo può concedere un contributo speciale a un comune se esso dimostra che, a causa di condizioni o avvenimenti straordinari, è gravato in modo eccessivo. Il contributo di compensazione presuppone che l'aggravio non possa venire influenzato dal comune, che non venga considerato nella compensazione degli oneri e che non possa venire compensato con riduzioni degli oneri.

⁴⁾ CSC [546.250](#)

⁵⁾ CSC [215.050](#)

² Un onere speciale è dato se sono cumulativamente soddisfatte le fattispecie seguenti:

- a) l'onere netto pro capite nella corrispondente categoria di uscite è eccessivo rispetto all'aggravio medio di tutti i comuni;
- b) l'aggravio straordinario supera il 5 per cento del proprio potenziale di risorse;
- c) l'onere eccessivo conformemente alle lettere a e b porta a un disturbo a lungo termine della gestione finanziaria.

³ Il comune deve sfruttare in misura ragionevole le sue possibilità di autoaiuto. Vi rientrano in particolare misure volte allo sfruttamento del potenziale di reddito, alla limitazione delle uscite e all'adeguamento strutturale, la riscossione di un tasso fiscale di almeno il 100 per cento dell'imposta cantonale semplice, nonché la riscossione di tasse causali ad aliquote in grado di coprire i costi a lungo termine.

4. Raccolta, dotazione e distribuzione dei mezzi

Art. 10 Finanziamento speciale perequazione finanziaria

¹ Per finanziare ed eseguire la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, nonché i contributi per la promozione delle aggregazioni di comuni viene tenuto un finanziamento speciale conformemente alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria⁶⁾.

² Il finanziamento speciale viene alimentato con contributi dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2, nonché con mezzi statali generali del Cantone. I mezzi cantonali ammontano almeno al 150 e al massimo al 250 per cento dei contributi dei comuni.

³ In caso di sostanza mancante del finanziamento speciale, anticipi da mezzi statali generali sono ammessi solo temporaneamente e al massimo per l'ammontare dell'ultima attribuzione di mezzi.

Art. 11 Dotazione dei mezzi

¹ Il Gran Consiglio stabilisce annualmente nel quadro del preventivo le cifre seguenti:

- a) l'aliquota di contribuzione per il finanziamento della perequazione delle risorse da parte dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2;
- b) la percentuale per la dotazione minima dei comuni finanziariamente deboli conformemente all'articolo 6 capoverso 3;
- c) il volume complessivo per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici conformemente all'articolo 7. Esso varia tra il 70 e il 100 per cento dei mezzi per la perequazione delle risorse;
- d) il volume complessivo per la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali conformemente all'articolo 9.

⁶⁾ CSC [710.100](#) e CSC [710.110](#)

Art. 12 Distribuzione dei mezzi

¹ Il Governo stabilisce la distribuzione dei contributi tra i comuni per la perequazione delle risorse, la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici e la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali. La sua decisione è definitiva.

² I calcoli si fondano sui parametri più recenti a disposizione.

³ I contributi della perequazione delle risorse nonché della perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici vengono versati ai comuni senza vincolo di destinazione. *

Art. 13 Versamenti rateali

¹ Il Cantone versa ai comuni i contributi per la perequazione delle risorse e per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici in giugno e in dicembre in due rate di pari importo. *

² Anche i comuni finanziariamente forti devono versare i loro contributi alla perequazione delle risorse in giugno e in dicembre con due rate di pari importo.

Art. 14 Contributi per la promozione di aggregazioni di comuni

¹ I comuni che si aggregano ricevono contributi promozionali.

² I contributi promozionali possono venire versati anche a progetti e studi.

³ Il Governo stabilisce i criteri e l'ammontare dei contributi promozionali.

⁴ Il Gran Consiglio decide di propria competenza i crediti necessari.

5. Prescrizioni esecutive

Art. 15 Obbligo di collaborazione

¹ I servizi cantonali e i comuni partecipano alla preparazione dei dati di base necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 15a * Calcoli errati

¹ Un calcolo errato della perequazione delle risorse nonché della perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici viene corretto a posteriori soltanto se per più di un decimo dei comuni viene accertato uno scostamento superiore all'uno per cento dei corrispondenti contributi.

² Vengono corretti soltanto i calcoli che risultano errati entro sei mesi dalla decisione formale dei calcoli.

Art. 16 Analisi dell'efficacia

¹ Il Governo esegue periodicamente una verifica completa dell'esecuzione e dell'efficacia della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, nonché dello sviluppo delle aggregazioni di comuni.

² Esso informa il Gran Consiglio in forma adeguata in merito ai risultati e, se necessario, chiede delle misure per migliorare la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.

6. Disposizioni finali**Art. 17** Abrogazione e modifica di atti normativi⁷⁾

Art. 18 * ...

Art. 19 * ...

Art. 20 * ...

Art. 21 * ...

Art. 22 * ...

Art. 23 6. Impegni contributivi in sospeso

¹ Se la riforma PF abroga la base giuridica per i sussidi agli investimenti a favore di comuni, i contributi vengono garantiti e versati solo per i progetti per i quali una domanda di sussidio corrispondente alle direttive dell'Ufficio è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali i conteggi degli investimenti realizzati saranno presentati al più tardi entro la fine del 2019. Diritti derivanti da garanzie di sussidio per opere pubbliche in relazione ad aggregazioni di comuni vengono indennizzati senza limitazioni.

Art. 24 Entrata in vigore

¹ Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore⁸⁾ della presente legge. Esso può porre in vigore retroattivamente l'articolo 17 capoverso 2, al più presto con effetto al 1° gennaio 2014.

⁷⁾ Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.

⁸⁾ Posta in vigore il 1° gennaio 2016 con DG del 18 novembre 2014 ad eccezione dell'articolo 17 capoverso 2. L'articolo 17 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
05.12.2013	01.01.2016	atto normativo	prima versione	2014-031
19.10.2020	01.03.2021	Art. 1 cpv. 2, b)	modifica	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 1 cpv. 2, c)	abrogazione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 4 cpv. 2, a)	modifica	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 4 cpv. 2, b)	modifica	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 4 cpv. 2, c)	abrogazione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 4 cpv. 2, d)	modifica	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 4 cpv. 2, e)	modifica	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 7 cpv. 5	abrogazione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 8 cpv. 7	introduzione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 12 cpv. 3	modifica	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 13 cpv. 1	modifica	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 15a	introduzione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 18	abrogazione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 19	abrogazione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 20	abrogazione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 21	abrogazione	2021-005
19.10.2020	01.03.2021	Art. 22	abrogazione	2021-005

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	05.12.2013	01.01.2016	prima versione	2014-031
Art. 1 cpv. 2, b)	19.10.2020	01.03.2021	modifica	2021-005
Art. 1 cpv. 2, c)	19.10.2020	01.03.2021	abrogazione	2021-005
Art. 4 cpv. 2, a)	19.10.2020	01.03.2021	modifica	2021-005
Art. 4 cpv. 2, b)	19.10.2020	01.03.2021	modifica	2021-005
Art. 4 cpv. 2, c)	19.10.2020	01.03.2021	abrogazione	2021-005
Art. 4 cpv. 2, d)	19.10.2020	01.03.2021	modifica	2021-005
Art. 4 cpv. 2, e)	19.10.2020	01.03.2021	modifica	2021-005
Art. 7 cpv. 5	19.10.2020	01.03.2021	abrogazione	2021-005
Art. 8 cpv. 7	19.10.2020	01.03.2021	introduzione	2021-005
Art. 12 cpv. 3	19.10.2020	01.03.2021	modifica	2021-005
Art. 13 cpv. 1	19.10.2020	01.03.2021	modifica	2021-005
Art. 15a	19.10.2020	01.03.2021	introduzione	2021-005
Art. 18	19.10.2020	01.03.2021	abrogazione	2021-005
Art. 19	19.10.2020	01.03.2021	abrogazione	2021-005
Art. 20	19.10.2020	01.03.2021	abrogazione	2021-005
Art. 21	19.10.2020	01.03.2021	abrogazione	2021-005
Art. 22	19.10.2020	01.03.2021	abrogazione	2021-005

Appendice 1: art. 19 cpv. 4

(Stato 1° gennaio 2016)

La presente appendice si basa sul bilancio globale PF.

In virtù dell'articolo 19 capoverso 4, i seguenti comuni hanno diritto a una compensazione limitata nel tempo:

1. I comuni con un onere supplementare secondo il bilancio globale PF di oltre 300 franchi per abitante hanno diritto al 100 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2:
Almens
Küblis
Luzein
Masein
Rhäzüns
Rodels
Trun
Verdabbio
2. I comuni con un onere supplementare secondo il bilancio globale PF tra 100 e 300 franchi per abitante hanno diritto a una quota del 50 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2:
Fideris
Mundaun
Paspels
Saas i.P.
Sagogn
Schmitten
Surava
3. Per i comuni che si aggregano, dopo l'aggregazione viene a cadere la perequazione limitata nel tempo.